

*Articolo 3*

Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a partire dal 25 giugno 2001 sino al 12 luglio 2001. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. I contratti di questo tipo non possono essere trasferiti.

*Articolo 4*

1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti succitati qualora il volume globale oggetto dei contratti presentati superi quello fissato all'articolo 1.

2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 27 luglio 2001, i contratti suddetti in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 1° settembre 2001, i volumi di questi vini indicati nei contratti approvati.

3. Le consegne dei vini in distilleria devono aver luogo entro il 15 ottobre 2001. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 31 gennaio 2002.

4. La cauzione è svincolata proporzionalmente alle quantità consegnate appena il produttore produce la prova dell'avvenuta consegna in distilleria.

5. Qualora non venga effettuata alcuna consegna entro i termini previsti, la cauzione viene incamerata.

6. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione in causa.

*Articolo 5*

Il prezzo minimo d'acquisto del vino consegnato alla distillazione a norma del presente regolamento è pari a 1,914 EUR per % vol e per ettolitro.

*Articolo 6*

1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve possedere un titolo alcolometrico almeno di 92 % vol.

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per l'alcole grezzo consegnato è di 2,2812 EUR per % vol e per ettolitro. Il distillatore può ricevere un anticipo su tale cifra pari a 1,1222 EUR per % vol per ettolitro. Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell'importo dell'anticipo.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 25 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*